



Contratto di agenzia, modifiche unilaterali solo se riducono le provvigioni

AVV. PAOLA GRATTIERI E AVV. ALESSANDRO LIMATOLA

Cassazione

Ampliamento del perimetro di attività solo con il consenso dell'agente

La facoltà della preponente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto di agenzia, prevista dall'Accordo economico collettivo (Aec) di settore, opera solo per le variazioni che comportino riduzioni del monte provvigioni dell'agente; lo *ius variandi* non può invece essere esercitato in aumento/ampliamento anche nel caso in cui porti con sé un incremento potenziale delle provvigioni. Le modifiche che ampliano il perimetro del contratto necessitano, infatti, del consenso dell'agente secondo quanto disposto in materia di intangibilità del contratto

È questo il significativo principio di diritto affermato dalla Cassazione con l'ordinanza 1248/2026. La pronuncia è di particolare interesse non solo perché interviene su un accordo economico collettivo scaduto e non ancora rinnovato, ma anche perché fornisce un'interpretazione autorevole di una norma collettiva rilevante e molto applicata nella pratica. Su tale aspetto la pronuncia si presenta quasi come un *unicum* della giurisprudenza di legittimità.

La controversia trae origine dal recesso per

giusta causa intimato da una società preponente nei confronti di un agente che aveva rifiutato di aderire a una modifica delle condizioni contrattuali. La variazione imposta consisteva nell'ampliamento del listino dei prodotti da promuovere, mediante l'introduzione di una nuova linea di farmaci da banco. La mandante riteneva di aver legittimamente esercitato lo *ius variandi* riconosciuto dall'articolo 2, comma 3, dell'Aec Industria del 30 luglio 2014. Tale affermazione si basava sul presupposto che, se la contrattazione collettiva consente al preponente il diritto di operare variazioni contrattuali che comportino riduzioni del monte provvigioni, a maggior ragione può farlo quando la variazione amplia la zona, l'oggetto o comunque l'ambito di operatività dell'agente, trattandosi di una variazione *in melius*.

La Cassazione ha chiarito l'ambito e i limiti del potere di modifica unilaterale del preponente con una lettura rigorosa, letterale e sistematica della disciplina collettiva, secondo cui la previsione dell'Aec che consente variazioni unilaterali del rapporto costituisce deve essere interpretata in senso restrittivo. Non è quindi applicabile alle variazioni in ampliamento l'articolo 2 dell'Aec anche in considerazione del fatto che è vietata l'applicazione analogica delle norme collettive.

Secondo la Corte, non si rinviene alcun fondamento normativo per ritenere legittima la



facoltà di apportare modifiche che determinino un incremento dell'impegno e dell'attività richiesta all'agente. La normativa collettiva va, dunque, interpretata nel senso che le variazioni unilaterali del preponente ammissibili sono esclusivamente quelle che comportano una diminuzione quantitativa del perimetro contrattuale (zona, numero e portafoglio clienti, prodotti da promuovere e misura delle provvigioni).

La Cassazione ha, tuttavia, anche precisato che tale interpretazione non preclude in assoluto la possibilità di procedere a variazioni "miste" e cioè quelle che, nello stesso tempo, comportano ampliamenti e riduzioni dell'oggetto contrattuale, purché salvaguardino l'equilibrio dell'accordo iniziale, sottolineando che «gli aggiornamenti possono essere compensati da riduzioni che salvaguardino l'equilibrio dell'accordo iniziale»

Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
THE GLOBAL ADVISORY
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of HLB International
a worldwide network of independent accounting firms
and business advisers

Sito / e-mail

www.limatolavvocati.it

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

Sedi e contatti

MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2
20122
Tel. + 39 02.45.49.67.25

MODENA

Via Ciro Menotti, 21
41121
Tel. +39 059.42.70.206

ROMA

Via Nizza, 128
00198
Tel. +39 06.44.25.89.38

NAPOLI

Via Santa Lucia, 15
80132
Tel. + 39 081.245.14.01/03

PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36
90144
Tel. +39 091.56.49.876

NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834
New York, N.Y. 10170
Tel. + 1 646.329.55.56



LinkedIn

www.linkedin.com/company/limatolavvocati